



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Massimo PACE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>71</b>	<b>10/03/2026</b>	<b>216</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

Oggetto:

***D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi (inerti) da ubicare nel Comune di Capaccio Paestum (SA) in Località Sabatella - Area P.I.P. lotti 21, 22 e 23. Ditta RIZZO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via Mantegna, 1 – Capaccio Paestum (SA).***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta Rizzo Costruzioni s.r.l., P. IVA 04258260654, con sede legale a Capaccio Paestum (SA) in via Mantegna n. 1, in persona del legale rappresentante Rizzo Domenico C.F. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 14/10/2025 - prot. 0526315, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi (inerti) da ubicare in Località Sabatella - Area P.I.P. lotti 21, 22 e 23 del Comune di Capaccio Paestum, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 13, particelle nn. 995, 997, 998, 1000 e 1001 per una superficie complessiva di 7.292 mq;

**PRESO ATTO** che è stata acquisita documentazione integrativa il 21/10/2025 - prot. 0547607, il 07/01/2026 - prot. 0006131, il 14/01/2026 - prot. 0026143, il 25/02/2026 - prot. 0155904 ed il 04/03/2026 - prot. 0189547;

### **CONSIDERATO** che il 16.12.2025 ha avuto inizio la Conferenza di Servizi conclusasi il 23.02.2026, dove:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio precedente, del parere favorevole del dell'ARPAC Dipartimento di Salerno per la matrice rifiuti e con prescrizioni per le matrici: acque reflue, emissioni in atmosfera e rumore, del parere favorevole dell'ASL Salerno;
- acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter - comma 7 - L. 241/90, l'assenso degli Enti assenti (Comune di Capaccio Paestum, Comando VV.F. di Salerno, Amministrazione Provinciale di Salerno, Ente Idrico Campano), che, seppur invitati, non ha fatto pervenire alcuna nota in merito;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06: **a)** con la prescrizione che la ditta dovrà trasmettere perizia fonometrica, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa;  
**b)** subordinato il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione di una copia del progetto completo, in forma cartacea e su supporto informatico (CD), comprensivo di tutte le integrazioni prodotte nel corso delle sedute di conferenza, da trasmettere a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento, nonché delle relative ricevute di avvenuta consegna;

### **PRESO ATTO** che è stata acquisita:

- documentazione di nomina ed accettazione dell'ing. Rizzo Alessandro (C.F. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*) per l'incarico di Responsabile Tecnico dell'impianto;
- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- copia del progetto, completo delle integrazioni, e tutto quanto sopra descritto alla lett.b) pervenuto in data 04/03/2026 prot.n.0189547/2026;

**RITENUTO** poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

**VISTA** l'istruttoria del Responsabile di Posizione Organizzativa incaricato;

### **VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06;

- la D.G.R.C. n. 8/19;
- la D.G.R.C. n. 589/2025.

### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**AUTORIZZARE**, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **RIZZO COSTRUZIONI s.r.l.**, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi (inerti) da ubicare in Località Sabatella - Area P.I.P. lotti 21, 22 e 23 del Comune di Capaccio Paestum, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 13, particelle nn. 995, 997, 998, 1000 e 1001 per una superficie complessiva di 7.292 mq.

**PRECISARE** che la presente autorizzazione, ai sensi del comma 12 - art.208 - D. Lgs. 152/2006, ha validità 10 (dieci) anni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

**PRENDERE ATTO** che il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'ing. Rizzo Alessandro.

**PRECISARE** che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13 ed R5 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

**EVIDENZIARE** che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
- c) per i codici EER ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024, verranno applicate le procedure EoW di cui al D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

**PRECISARE** che:

- la dimensione massima dei lotti (2) di aggregato recuperato prodotto (End of Waste) del codice EER 17.09.04 sono di 750 mc cadauno, corrispondenti a 975 tonnellate cadauno;
- il produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto MASE n. 127/2024, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

**STABILIRE** che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino/Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino/Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;
- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

**PRESCRIVERE** alla ditta che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, deve trasmettere perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

**FARE OBBLIGO** l'osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dai diversi Enti intervenuti in Conferenza di Servizi.

**PRECISARE**, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, finalizzato a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e acque sotterranee.

**STABILIRE**, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

**PRENDERE ATTO**, così come riportato in relazione tecnica, che i reflui prodotti dall'impianto in parola saranno tutti recapitati in pubblica fognatura, posta su via Sabatella, come di seguito specificato:

- b) acque meteoriche di dilavamento piazzale (pretrattate prima di essere recapitate in rete fognaria);
- b) acque nere derivanti dagli scarichi dei servizi igienici.

**AUTORIZZARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico su suolo, previo trattamento, delle acque reflue dell'impianto *de quo*, ad eccezione delle acque nere, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
  - a) è tassativamente vietato lo scarico nella rete fognaria di:
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
    - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
    - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
    - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
    - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per il suolo e/o sottosuolo;
    - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
  - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
  - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione al suolo;
  - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
  - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in rete fognaria;
  - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
  - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
  - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
  - h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
  6. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
  7. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; **con cadenza temporale annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato V del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.S. - Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Avellino/Salerno entro 10 gg dalla data di certificazione;
  8. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni diffuse in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Valori stimati Conc.ne (mg/Nmc)	Tipo di abbattimento
E <sub>1</sub>	Polveri	Area messa in riserva e recupero rifiuti inerti	2,8	Irrigatori
E <sub>2</sub>	Polveri	Impianto frantumazione rifiuti inerti	2,7	Nebulizzatore interno al frantoio
E <sub>3</sub>	Polveri	Cumuli EoW	2,4	Irrigatori
E <sub>4</sub>	Polveri	Cumuli EoW	2,4	Irrigatori

- con le seguenti prescrizioni:
1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino/Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino/Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
  3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
  4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino/Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino/Salerno;
  6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
  7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
  8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
  9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.S. - Autorizzazioni ambientali rifiuti Avellino/Salerno.

**PRECISARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** a mezzo pec il presente decreto alla ditta **Rizzo Costruzioni s.r.l.** al seguente indirizzo: "[rizzocostruzionirl@pec.it](mailto:rizzocostruzionirl@pec.it)".

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Massimo PACE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*